



N. 01
del 04 Gennaio 2022

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti e Loro Sedi

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL LAVORO OCCASIONALE

Con un emendamento in sede di conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021), il Governo ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Con riferimento alle **attività dei lavoratori autonomi occasionali**, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha specificato che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro**, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all'ITL competente dovrebbe avvenire mediante l'**invio di una mail** ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante il **servizio telematico** appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.

DISCIPLINA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è regolamentata dagli **artt. 2222 c.c.** e seguenti in materia di contratto d'opera. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è, infatti, colui che svolge un'opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è **caratterizzata dall'assenza dei seguenti elementi**:

- continuità;
- abitudine;
- professionalità;
- coordinazione con il committente.

Quindi, se si svolge un'**attività ripetuta**, anche due o tre volte all'anno, non si può applicare il lavoro autonomo occasionale.

La durata del lavoro autonomo occasionale **non può essere superiore a 30 giorni** con lo stesso committente in un anno.

Il lavoratore **non è inoltre tenuto ad aprire una partita IVA** per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale, per definizione, riguarda esclusivamente l'esercizio di arti o professioni, svolte in modo **non abituale e non "professionale"**. Questo significa che ogni tipologia di **attività commerciale** è esclusa dall'utilizzo di questa disciplina.

Allo stesso modo sono **escluse** anche tutte quelle attività di arti o professioni per le quali si rende obbligatoria l'iscrizione ad un **ordine professionale**. I soggetti iscritti ad un ordine professionale, infatti, devono ordinariamente operare con **partita Iva**. Soltanto in rari casi gli ordini permettono ai loro iscritti di operare con le prestazioni occasionali.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla disciplina sul lavoro autonomo occasionale, i seguenti soggetti:

- ✓ gli esercenti **attività di impresa**;
- ✓ chi vuole effettuare **attività alle dipendenze di altri soggetti** (es. camerieri, baristi, commessi, etc);
- ✓ i professionisti **iscritti ad albi professionali** (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, dentisti, psicologi ecc.).

Per tutte le altre attività professionali **non vi sono preclusioni** all'utilizzo delle ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Fermo restando quanto detto in precedenza, ovvero attività con unico committente che non si ripeteranno (anche solo per una seconda volta) in futuro.

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

I lavoratori autonomi occasionali sono **obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS** soltanto qualora i compensi corrisposti nell'arco dell'anno **eccedano i 5.000 euro lordi annui**, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti.

In particolare:

- I prestatori che superano il limite dei 5.000 euro lordi annui sono tenuti a **isciversi alla Gestione separata INPS**
- L'obbligo di iscrizione sussiste anche **al primo incarico** che comporti il superamento della soglia dei 5.000 euro lordi
- Una volta effettuata l'iscrizione alla Gestione Separata, questa resterà **valida per sempre**
- Gli importi inferiori a 5.000 euro lordi percepiti nell'anno a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale sono **esclusi dalla contribuzione previdenziale**
- Il limite dei 5.000 euro lordi è da intendersi **cumulativo** rispetto ai compensi percepiti da più committenti

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- I lavoratori interessati devono **comunicare tempestivamente** ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare la contribuzione dovuta
- La contribuzione previdenziale è dovuta esclusivamente sulla parte **eccedente l'importo dei 5.000 euro lordi**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti